

	CONVENZIONE RELATIVA A MODALITÀ E CONDIZIONI PER	
	L'ASSISTENZA E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI	
	PREVISTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E SS.MM.II.	
	TRA	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito indicata come "ASL Cagliari", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, con sede legale in Cagliari, Via Lungomare Poetto, 12 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 –	
	E	
	il Comune di Serramanna nella persona del Datore di Lavoro, Dott. Ing. Andrea Atzeni nato a Cagliari il 08/02/1975, nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 23.03.2022, domiciliato per la carica presso il Comune di Serramanna in via Serra n. 40, (P.I. 01026810927, C.F. 82001070927)	
	PREMESSO CHE	
	- Il comune di Serramanna non possiede, nel proprio organico, personale avente la necessaria specializzazione ed esperienza, per l'espletamento dei propri compiti ed obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e per dare corpo al Servizio di Prevenzione e Protezione;	
	- per sopperire alla suddetta carenza, il Comune ha richiesto all'ASL Cagliari la stipula di un accordo di collaborazione che consenta a personale qualificato dell'ASL Cagliari lo svolgimento dei compiti in argomento;	
	- l'ASL Cagliari, a seguito del positivo parere del Servizio Prevenzione Protezione (SPP) aziendale, ha comunicato la propria disponibilità a garantire le attività suddette per il tramite di un proprio dipendente, al di fuori del normale orario di	

lavoro, individuato tra gli specialisti nella disciplina di interesse presenti in organico, il cui nominativo verrà comunicato al Comune con atto separato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Articolo 2

L'ASL Cagliari con la firma del presente atto provvederà a svolgere a favore del Comune di Serramanna ai fini dell'attività professionale oggetto della presente Convenzione, le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

1. Attività relative ai luoghi di lavoro propri dell'Ente;

1.1 Assunzione dei compiti di Responsabile/Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione;

1.2 Elaborazione e Aggiornamento del DVR;

1.3 Elaborazione di programmi di formazione dei lavoratori in adempimento al disposto dell'art. 37 de D.Lgs. 81/2008, svolgimento di corsi di formazione – informazione o relativi aggiornamenti, secondo moduli didattici da concordare con il Datore di Lavoro;

1.4 Organizzazione attiva delle riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

1.5 Elaborazione di procedure di sicurezza per particolari situazioni e attività a rischio;

1.6 Elaborazione di piani di emergenza e primo soccorso e aggiornamento di quelli già approvati;

2. Attività relativa ai cantieri di lavoro gestiti in amministrazione diretta comunque

	denominati;	
	2.1 Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza;	
	2.2 Integrazione del DVR per le attività specifiche dei cantieri;	
	2.3 Formazione specifica dei lavoratori da occupare (art. 37 D.Lgs. 81/2008);	
	2.4 Esecuzione di un numero minimo di due accessi presso i cantieri;	
	3 Predisposizione dei DUVRI in occasione di affidamenti di servizi e forniture da parte dell'Ente;	
	4 Quant'altro necessario affinché tutte le attività dell'Ente siano conformi alla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevenzione incendi e valutazione dell'emergenza sui luoghi di lavoro;	
	È fatta salva per il personale incaricato nella presente, in caso di giustificata necessità, di richiedere la collaborazione per gli adempimenti previsti in convenzione, di altri dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione ASL Cagliari.	
	Articolo 3	
	L'attività professionale sopra dettagliata sarà assicurata dal personale di ASL Cagliari individuato, al di fuori dell'orario di servizio ed in modo tale da non interferire in alcun modo con i compiti istituzionalmente attribuiti e non dovrà essere incompatibile con lo status di dipendente ASL Cagliari e con le attività svolte in nome e per conto dell'Azienda.	
	Il Comune di Serramanna potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche e controlli sull'andamento dell'incarico e qualora riconosca eventuali discrasie notificherà agli incaricati i rilievi specifici.	

Articolo 4

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale con esclusione di tacito rinnovo. Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Articolo 5

I corrispettivi, al netto dell'IVA di legge riconosciuti alla ASL Cagliari per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, sono pari a € 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00) per singola annualità e verranno erogati in ratei semestrali di pari importo, previa emissione di regolare fattura da parte dell'ASL Cagliari.

La ASL Cagliari provvederà ad attribuirne il 95% al personale dipendente individuato.

Articolo 6

Nessun onere economico graverà sull'ASL Cagliari la quale, inoltre, non assumerà alcuna responsabilità derivante da atti o fatti commessi dal personale dipendente interessato nell'espletamento delle attività professionali.

Articolo 7

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che ha interesse a richiederla.

Articolo 8

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di Serramanna che si impegna ad operare nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale incaricato nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dalla ASL Cagliari, nonché della Struttura presso cui è prestata l'attività, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 10

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dal Comune di Serramanna.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL Cagliari
Il Direttore Generale

Comune di Serramanna
Il Datore di Lavoro

(Aldo Atzori)

(Andrea Atzeni)